

VIDEONEWS LAVORO DELL'11 LUGLIO 2016

Voucher lavoro accessorio acquisto anche in Posta

Dallo scorso 23 giugno imprese e liberi professionisti possono **nuovamente acquistare i voucher lavoro accessorio presso le Poste**, sia in forma telematica sia cartacea: lo precisa l'INPS, superando quindi la limitazione prevista dal Jobs Act in base alla quale l'acquisto di voucher lavoro accessorio per le aziende era possibile solo attraverso procedura telematica sul sito INPS oppure presso i tabaccai e le banche convenzionate. Il Jobs act aveva riservato l'acquisto in posta solo ai privati. La notizia è contenuta in un comunicato PEI (posta elettronica istituzionale) INPS dello scorso 23 giugno 2016. In pratica, anche i datori di lavoro non privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L'ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un'unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l'acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essersi preregistrato sul sito dell'INPS.

Fonte: **Inps**

Autocertificazione disabili: proroga al 31.7.2016

Il Ministero del lavoro con nota 01-07-2016 n.3879, prevede il **prolungamento del termine di presentazione delle autocertificazioni sugli obblighi di assunzione disabili al 31 luglio 2016**. La nota afferma infatti che " *Con riferimento alle importanti novità introdotte dall'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in materia di esonero autocertificato dagli obblighi di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, e in considerazione delle segnalazioni ricevute dalle aziende che hanno già utilizzato la procedura telematica per la trasmissione delle autocertificazioni, si ritiene di dover intervenire sulla procedura telematica*" e a questo fine proroga il termine (inizialmente fissato a 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del 2.5.2016) al 31 luglio 2016.

Fonte: **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Richieste CIGO 2016: la procedura

L'INPS, con Messaggio 01 luglio 2016, n. 2908, fornisce le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell'istruttoria della CIGO. I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:

- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;

- facoltà in capo all'INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

Sulla competenza delle Sedi territoriali dell'Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alla circolare n. 7 del 2016. I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie generali già delineate dall'articolo 11 D.Lgs. 148 del 2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse. In allegato al messaggio tutti i facsimili per la richiesta.

Fonte: **Inps**

Domande disoccupazione DIS-COLL entro il 12.7.2016

Come noto l'art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL - ovvero **l'indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**, introdotta in via sperimentale dal D.lgs. n. 22 del 2015 – anche per tutto il 2016. Per le cessazioni che sono avvenute tra il 1 gennaio e il 5 maggio 2016 le domande di DIS COLL vanno fatte pervenire all'INPS in via telematica **entro il prossimo martedì 12 luglio**; mentre per gli eventi di disoccupazione iniziati dal 6 maggio in poi le richieste vanno inviate entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione. La procedura è stata chiarita dall'INPS nella **circolare 74 del 5.5.2016**. Ricordiamo **che la DIS COLL è destinata ai lavoratori con rapporti di collaborazione** con datori di lavoro sia privati che pubblici, purché iscritti alla Gestione Separata INPS, non possessori di partita IVA e non pensionati. **Sono invece esclusi**: gli amministratori e sindaci di società, associazioni ed enti; i dottorandi e i titolari di borse di studio e assegni di ricerca (come specificato dall'Interpello del Ministero del lavoro n. 31/2015)

Fonte: **Fisco e Tasse**

Ferie e congedo post- malattia: per la Corte UE non sovrapponibili

La CORTE DI GIUSTIZIA UE, con Sentenza 30 giugno 2016, n. C-178/15 dichiara che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che " *esso osta a una normativa o a una prassi nazionale (nel caso in esame Polonia), in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell'istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo*", sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

In sostanza la normativa comunitaria assicura ai lavoratori dei paesi membri che nel periodo di ferie fissato dall'azienda si trovino in congedo per malattia, il diritto alle ferie retribuite, in periodo successivo,

Fonte: **Corte di Giustizia Europea**

Call center: assistenza sanitaria per lavoratori outbound

Il 28 giugno 2016 ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, ASSOCONTACT e le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno sottoscritto l'accordo che riguarda gli oltre 35.000 **lavoratori co.co.co** che svolgono attività in **modalità outbound dei call center**. Le parti hanno convenuto sull'opportunità di dare un nuovo specifico assetto alla tutela dei Collaboratori, prevedendo:

1. **Dal 1° gennaio 2017** i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia in corso di svolgimento, nonché quelli che attiveranno successivamente un rapporto di lavoro, **usufruiranno di Assistenza Sanitaria Integrativa** per la copertura del rischio grandi interventi, prestazioni di long term care, alla gravidanza/maternità i cui costi saranno a totale carico dei committenti per un ammontare massimo mensile per ciascun lavoratore pari ad € 7,00 – importo onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale e contributiva – a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi;

2. Dal 1° gennaio 2017 i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia in corso di svolgimento, nonché per quelli che attiveranno successivamente un rapporto di lavoro, **potranno optare volontariamente per una forma più ampia di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che il relativo rapporto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni**, comprensivi di eventuali proroghe o rinnovi. In tal caso fermo restando quanto previsto al punto 1 che precede, il contributo massimo mensile, aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente comma 1), per ciascun lavoratore dovuto, onnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale e contributiva, sarà così ripartito tra committente e collaboratore: committente € 6,00; collaboratore € 2,00.

Fonte: Fisco e Tasse

Depenalizzazione omessi contributi fino a 10mila euro

Con la Circolare n. 121 del 05 luglio 2016 l'INPS fornisce informazioni sul nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, sulla parziale **depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali**, di cui all'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In particolare la norma ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro:

- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
- la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per omessi versamenti inferiori a tale soglia.

La circolare precisa che la **determinazione dell'importo di euro 10.000** annui si deve considerare il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno cioè il c.d. **anno civile**. Quindi i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Fonte: Inps

CCNL fiorai: i nuovi minimi retributivi dal 2016

Il 22 giugno 2016 l'A.N.C.E.F. - Associazione Nazionale Commercio ed Esportazione Fiori; e FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, hanno stipulato l'accordo di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di **fiori freschi recisi, verde e piante** ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e G.E.I.E.. In particolare, sono stati approvati i nuovi minimi retributivi da gennaio 2016 come da tabella seguente:

Tabelle Paga a valere dal 1° gennaio 2016

Livello	Parametro	Paga tab.	Contingenza	E.D.R. Paga Base
Quadri	225	1.708,65	529,57	10,33 2.137,76
1/S	200	1.518,80	529,57	10,33 2.058,70
1	172	1.306,17	523,55	10,33 1.840,05
2	145	1.101,13	517,93	10,33 1.629,39
3	132	1.002,42	514,82	10,33 1.527,57
4	118	896,09	511,93	10,33 1.418,35
5	110	835,34	510,47	10,33 1.356,14
6	100	759,40	508,16	10,33 1.277,89

Fonte: Fisco e Tasse

Tasso rivalutazione scende dal 1.6.2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale 22 giugno 2016, pubblicato nella G.U. 2 luglio 2016, n. 153, ha **aggiornato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle **agevolazioni a favore delle imprese**. In particolare, ha stabilito che a decorrere dal 1° giugno 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,99%; invece, il 1° maggio 2016 il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, era pari al 1,01%.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

[Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro](#)

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della materia con **approfondimenti** su temi di attualità o di particolare rilevanza, **schede informative** da inviare alla propria clientela, **scadenario contrattuale e previdenziale, giurisprudenza e prassi di riferimento**.



[GUARDA GLI INDICI E SCARICA I NUMERI OMAGGIO!](#)

per gli iscritti € 149,00 + IVA AL POSTO DI ~~€ 220,00 + IVA~~